

Pubblicato il 16/10/2020

N. 01948/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01173/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ai sensi dell'art. 116 cod.proc.amm.*

sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2020, proposto da Fastweb S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t. Alberto Calcagno e Carola Lulli, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia e Anna Tavano, con domicilio eletto in Milano, via della Guastalla n. 6, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Chiarella Lagomarsini, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Gaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Bianca Cappello, Associazione Ambientalista GRIG Gruppo di Intervento Giuridico Onlus, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

della nota del Comune di Milano (Direzione Economia Urbana e Lavoro, Area Attività Produttive e Commercio, Unità SUAP Digitalizzazione e Orientamento Fare Impresa) prot. n. 234318/2020 del 30 giugno 2020, avente ad oggetto “*Risposta all’opposizione verso le richieste di accesso civico generalizzato relative agli impianti di telecomunicazione operanti con frequenze 5G ubicati nel Comune di Milano pervenuta mediante pec in data 04/05/2020 e 25/05/2020*”, laddove ritiene ostensibile una parte della documentazione che forma oggetto delle istanze di accesso;

di ogni atto antecedente, conseguente, presupposto o connesso, ivi incluse - per quanto occorra - le note con cui è stato richiesto se sussistessero ragioni opposte all’accesso e le note non conosciute con cui è stato concesso in parte l’accesso ai richiedenti;

.....*per l’accertamento*.....

del carattere integralmente riservato e non accessibile dei dati e documenti relativi agli impianti di telecomunicazione della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Chiarella Lagomarsini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Italo Caso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2020;

Considerato che l’avv. Chiarella Lagomarsini, quale cittadino e quale socio dell’Associazione ambientalista GRIG Gruppo Intervento Giuridico Onlus, e la sig.ra Bianca Cappello presentavano al Comune di Milano richieste di accesso ad atti, documenti e informazioni riguardanti gli impianti di telecomunicazione operanti

con frequenze 5G nel territorio comunale, e ciò al dichiarato scopo di acquisire dati utili alla verifica della compatibilità di detti impianti con la preminente esigenza di tutela della salute dei cittadini;

che, interpellata in qualità di controinteressata dall'Amministrazione comunale – che qualificava quelle istanze come richiesta di “accesso civico generalizzato” –, la società ricorrente si opponeva alla divulgazione degli atti, in quanto: *a)* si tratterebbe di dati strettamente riservati; *b)* vi osterebbero ragioni di sicurezza; *c)* difetterebbero i presupposti per accordare l'accesso civico; *d)* mancherebbe un interesse diretto all'accesso; *e)* i dati sull'utilizzo della tecnologia 5G in condizione di sicurezza sarebbero pubblicamente reperibili;

che con nota prot. n. 234318/2020 del 30 giugno 2020 (avente ad oggetto “*Risposta all'opposizione verso le richieste di accesso civico generalizzato relative agli impianti di telecomunicazione operanti con frequenze 5G ubicati nel Comune di Milano pervenuta mediante pec in data 04/05/2020 e 25/05/2020*”) il Comune di Milano si adeguava alle osservazioni della società limitatamente alla “... *divulgazione delle Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) e dei documenti contenenti dati tecnici e personali del rappresentante legale, procuratore di Fastweb e dei professionisti tecnici incaricati ...*” – documentazione che quindi veniva negata –, mentre dichiarava “... *documentazione ostensibile: copia delle autorizzazioni rilasciate, MDA contenenti i form delle istanze e Scia ricevute, i relativi Pareri ARPA, che costituiscono peraltro un allegato dei rispettivi titoli autorizzativi rilasciati ...*”;

che avverso la decisione di accordare l'accesso *in parte qua* ha proposto impugnativa la società ricorrente con il rito di cui all'art. 116 cod.proc.amm., deducendone l'illegittimità sotto molteplici profili;

che, sotto un primo aspetto, ferma la preclusione legata alla necessaria tutela dell'interesse alla riservatezza industriale e commerciale suscettibile di lesione per effetto della diffusione di atti e documenti idonei a disvelare *know how* tecnologici, strategie di investimento e segreti commerciali, l'interessata assume che non

sussisterebbero comunque i presupposti per l'esercizio di un "accesso civico generalizzato", in quanto l'art. 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 circoscrive l'accesso ai documenti o alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni mentre quelli in questione riguardano attività imprenditoriali e investimenti privati, ed inoltre il successivo art. 5, comma 1, prevede l'obbligo di consentire l'accesso civico a documenti, informazioni o dati per i quali sia stata omessa la pubblicazione dovuta mentre informazioni puntuali e non riservate riguardanti gli impianti di comunicazione elettronica sono pubblicate dall'ARPA e sono quindi liberamente accessibili al pubblico, così come emergerebbe un difetto di istruttoria e di motivazione a fronte di decisione assunta senza dare effettivo conto del ricorrere delle condizioni di legge per un accesso che integrerebbe piuttosto un inammissibile controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione e neppure potrebbe fondarsi sull'addotto e indimostrato pericolo per la salute pubblica in conseguenza dell'installazione degli impianti;

che, sotto un secondo aspetto, poi, la richiesta dei privati avrebbe dovuto essere integralmente rigettata anche se si fosse trattato di un accesso "formale" ai sensi della legge n. 241 del 1990, ostandovi la sfera di riservatezza prevista dal legislatore con riferimento ad interessi finanziari, industriali e commerciali, nella circostanza da rinvenire nella configurazione geografica, tecnologica, tecnica e infrastrutturale della rete della società ricorrente, con informazioni che dunque costituirebbero veri e propri segreti industriali e commerciali, in sé meritevoli di protezione secondo quanto si evince dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990, dal d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà intellettuale) e dall'art. 11 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche), oltre che da varie disposizioni dell'Unione Europea, ed inoltre la preclusione all'accesso deriverebbe anche da esigenze legate alla sicurezza degli impianti e delle reti ed alla continuità del servizio, visto il concreto rischio di atti di vandalismo nei confronti delle infrastrutture di

telecomunicazione, mentre nessun interesse meritevole di tutela è stato addotto a sostegno della richiesta e neanche è stato dimostrato perché l'obiettivo dei privati non sarebbe conseguibile mediante la conoscenza dei dati riguardanti gli impianti di comunicazione elettronica già oggi pubblicamente accessibili attraverso la banca-dati Castel, sicché emergerebbe per tali ragioni anche un difetto di istruttoria e di motivazione, a fronte peraltro di dati riservati che non è stato dimostrato perché debbano essere sacrificati rispetto alla pretesa dell'istante;

che, sotto un terzo aspetto, infine, la divulgazione dei dati in questione avrebbe l'effetto di alterare la concorrenza e si porrebbe in violazione del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche), considerato anche che l'Autorità di regolazione di settore qualifica come dati riservati tutte le informazioni relative alla localizzazione e configurazione degli impianti di rete e che, nel concedere l'accesso agli operatori di telefonia, l'Autorità abitualmente oscura tutti i dati relativi alle informazioni di rete compiendo una puntuale opera di verifica dato per dato, con il risultato che – consentendo nella fattispecie l'ostensione di quegli atti – si renderebbero pubbliche delle informazioni strategiche dal punto di vista commerciale e competitivo e si violerebbe, fra le altre cose, anche il principio di leale cooperazione;

che invoca, quindi, la società ricorrente l'annullamento *in parte qua* dell'atto impugnato e l'accertamento del carattere integralmente riservato e non accessibile dei dati e documenti relativi agli impianti di telecomunicazione ad essa riconducibili; che si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e l'avv. Chiarella Lagomarsini, opponendosi all'accoglimento del ricorso;

che l'istanza cautelare della società ricorrente veniva accolta dalla Sezione con ordinanza n. 989/2020 del 29 luglio 2020;

che alla camera di consiglio del 13 ottobre 2020 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che la controversia investe la decisione assunta dal Comune di Milano in esito ad istanze di accesso presentate da due privati in ordine ad atti, documenti e informazioni riguardanti tutti gli impianti di telecomunicazione operanti con frequenze 5G nel territorio comunale, istanze evase dall'Amministrazione nella forma dell'“accesso civico generalizzato”;

che il parziale accoglimento di dette istanze (quanto a “... copia delle autorizzazioni rilasciate, MDA contenenti i form delle istanze e Scia ricevute, i relativi Pareri ARPA ...”) viene censurato dalla società ricorrente, la quale si era opposta *in toto* alla divulgazione di quegli atti e ora ne contesta la legittimità, seppure l'ostensione sia stata accordata in modo limitato (con esclusione, cioè, delle “... *Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) e dei documenti contenenti dati tecnici e personali del rappresentante legale, procuratore di Fastweb e dei professionisti tecnici incaricati ...*”);

che, come la giurisprudenza ha rilevato, il c.d. accesso civico generalizzato costituisce una sorta di diritto di accesso di “terza generazione”, dopo quello documentale di cui alla legge n. 241 del 1990 e quello civico c.d. semplice di cui all'originaria formulazione del d.lgs. n. 33 del 2013 (v. Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2020 n. 2496);

che il nuovo accesso civico, che attiene alla cura dei beni comuni a fini di interesse generale, si affianca senza sovrapposizioni alle altre forme di ostensione, consentendo – del tutto coerentemente con la *ratio* che lo ha ispirato e che lo differenzia dall'accesso qualificato previsto dalla citata legge generale sul procedimento – a tutti i cittadini singoli e associati l'accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, in guisa da far assurgere la trasparenza a condizione indispensabile per facilitare il coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e favorire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2019 n. 1546);

che, pertanto, le informazioni, i dati e i documenti si configurano come il “bene della vita” cui il cittadino aspira, al fine di soddisfare il proprio diritto a conoscere e a “partecipare” al sistema democratico, giacché il diritto di informarsi e di essere informati è alla base della formazione dell’opinione pubblica e di ogni sistema democratico, e allora, se si vuole effettivamente garantire la partecipazione pubblica del cittadino, non si può prescindere dalla conoscenza e dalla libertà di accedere alle informazioni pubbliche, presupposto essenziale per la partecipazione alla vita di una comunità, per la vicinanza tra governanti e governati, per il consapevole processo di responsabilizzazione della classe politica e dirigente del Paese (v. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 10 dicembre 2019 n. 5837);

che, in linea con tale funzione, la disciplina in materia prevede che l’accesso civico generalizzato non sia sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, il quale non è tenuto a motivare l’istanza e deve limitarsi ad indicare i dati, le informazioni o i documenti che si intendono conoscere, anche se poi la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla rivelazione generalizzata di talune informazioni, sicché all’Amministrazione è imposto di valutare tutti gli interessi coinvolti nell’azione amministrativa, compreso quello del richiedente, al fine di individuare la soluzione che comporti il minor sacrificio per i vari interessi in gioco (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 5837/2019 cit.);

che, peraltro, nel compiere un simile apprezzamento, l’Amministrazione deve tenere conto di limiti “assoluti” e di limiti “relativi” all’accesso civico generalizzato, i primi previsti dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 (“... nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ...”) e i secondi

previsti dall'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 allorché sussiste un “pregiudizio concreto” ad una serie di interessi pubblici e privati ivi indicati (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2496/2020 cit.);

che, in particolare, quanto ai limiti “relativi”, il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni “assolute”, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento, nel senso che l'Amministrazione è chiamata non solo a considerare e verificare la serietà e la probabilità del danno all'interesse-limite ma anche a contemperarlo con l'interesse alla conoscenza del richiedente, confrontando il beneficio che potrebbe arrecare la *disclosure* richiesta e il sacrificio causato agli interessi pubblici e privati in gioco, e ciò nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia di tutti gli interessi coinvolti, quindi anche di quello del richiedente, con il risultato che l'interesse alla conoscenza dell'informazione, del dato o del documento non soccomberà rispetto al pregiudizio concreto di un interesse-limite, se ritenuto quest'ultimo di minore impatto (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. III, 18 febbraio 2020 n. 2174);

che, in altri termini, la scelta finale dell'Amministrazione sull'istanza di accesso civico generalizzato non deve tenere conto solo del “pregiudizio concreto” di cui all'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 ma anche dell'interesse alla divulgazione che fonda la richiesta dell'istante, sicché l'Amministrazione deve in concreto valutare se i limiti ivi enunciati siano in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi tutelati dalla norma, e non potrà trascurare, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente (v. Cons. Stato, Sez. IV, 12 agosto 2016 n. 3631; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 7 febbraio 2020 n. 604);



che, in definitiva, ciò che distingue le “eccezioni relative” dalle “eccezioni assolute” è il fatto che non sussiste a monte, nella scala valoriale del legislatore, una priorità ontologica o una prevalenza assiologica di alcuni interessi rispetto ad altri, sicché è rimesso all’Amministrazione effettuare caso per caso un adeguato e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti, contemperando il valore della trasparenza con quello della riservatezza (v. Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020 n. 10);

che, tutto ciò premesso, e venendo al caso di specie, è innanzi tutto priva di fondamento la doglianza secondo cui i documenti in questione riguarderebbero attività imprenditoriali e investimenti privati e quindi esulerebbero dall’ambito di operatività dell’accesso civico limitato ai “documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”, così come statuito dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, e ciò in quanto – osserva il Collegio – si tratta di atti e documenti acquisiti ai procedimenti amministrativi che riguardano l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il che li fa rientrare in quella sfera di attività amministrativa soggetta al controllo “diffuso” previsto dalla norma, per essere dati e documenti detenuti dalla pubblica Amministrazione che se ne è servita per lo svolgimento delle proprie funzioni;

che neppure fondata è la censura imperniata sul richiamo all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 (*“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*) e sulla circostanza che informazioni puntuali e non riservate riguardanti gli impianti di comunicazione elettronica sono state regolarmente pubblicate dall’ARPA della Lombardia e sono liberamente accessibili al pubblico, e ciò in quanto – rileva il Collegio – quello in tal modo considerato dalla società ricorrente è l’accesso civico c.d. semplice, mentre la determinazione impugnata riguarda l’accesso civico c.d. generalizzato di cui al

successivo comma 2, legato a diversi presupposti (*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”*);

che, quanto poi al denunciato difetto di istruttoria e di motivazione circa la stessa ammissibilità dell'istanza di accesso civico generalizzato presentata dalle odierne controinteressate, il Collegio evidenzia che: *a)* i richiedenti non dovevano dimostrare la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso giacché – come si è già osservato – tale forma di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, il quale non è neppure tenuto a motivare l'istanza; *b)* non ostava all'accoglimento dell'istanza la circostanza che si tratterebbe di un inammissibile controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione per l'addotta ampiezza e genericità dell'oggetto della pretesa ostensiva – stante la mancata indicazione puntuale dei documenti da visionare ma anche la pendenza di taluni dei procedimenti interessati –, posto che in materia di accesso civico la finalità perseguita è proprio quella di *“... favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico ...”* (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013) e l'esplicita precisazione del legislatore evidenzia per l'appunto la volontà di superare quello che era e resta il limite connaturato all'accesso c.d. documentale, mentre nell'accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale l'interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato (v., tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen., n. 10/2020 cit.), sì che si presentano inammissibili le sole richieste meramente esplorative e cioè volte

unicamente a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione disponga, mentre nella circostanza si trattava di richieste formulate in modo tale da consentire la chiara individuazione dei dati e dei documenti da ostendere, con riferimento alla loro natura e al loro oggetto; c) non era necessario che i richiedenti comprovassero un concreto pericolo per la salute in conseguenza dell'installazione degli impianti di che trattasi, poiché – lo si ribadisce – l'accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque, senza la previa dimostrazione della sussistenza di un interesse attuale e concreto per la tutela di situazioni rilevanti, senza dover motivare la richiesta e con la sola finalità di consentire una pubblicità diffusa e integrale dei dati, dei documenti e delle informazioni che sono considerati, in base alle norme, come pubblici e quindi conoscibili (v., *ex multis*, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2020 n. 10); che, invece, si presenta meritevole di accoglimento la censura di difetto di istruttoria e di motivazione sotto il diverso profilo della carente/incomprensibile composizione degli interessi coinvolti, muovendo la società ricorrente dal rilievo che “... Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello alla riservatezza industriale e commerciale, e ragioni di interesse pubblico connesse alla integrità delle reti e dei servizi nonché alla sicurezza dei cittadini avrebbero dovuto essere giudicate senz'altro prevalenti ...” e che “... In presenza di dati riservati – come quelli in discorso – l'accesso può essere consentito unicamente in relazione ai dati indispensabili alla cura e tutela di interessi meritevoli dell'istante. Questo vincolo di necessità e strumentalità non è stato dimostrato affatto. E non è neanche dimostrato perché la tutela dei medesimi interessi non sarebbe possibile mediante la conoscenza dei dati riguardanti gli impianti di comunicazione elettronica già oggi pubblicamente accessibili attraverso la banca-dati Castel ...” (così a pag. 11 del ricorso);

che, come si è detto, in presenza di limiti “relativi” all'accesso civico generalizzato, la legge richiede all'Amministrazione una attività valutativa da effettuare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela di altri interessi considerati meritevoli di

protezione dall'ordinamento, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, senza potersi trascurare, quando si opera il suddetto apprezzamento, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente, in esito ad un equilibrato contemperamento del valore della trasparenza con quello della riservatezza;

che, pertanto, occorre dare conto delle ragioni per le quali si è ritenuto prevalente l'uno interesse rispetto all'altro, motivando adeguatamente sul punto, all'esito dell'istruttoria compiuta, e ciò anche nel caso in cui c'è l'opposizione del controinteressato e questa venga in tutto o in parte respinta, onde consentire al terzo di comprendere il perché della scelta operata (l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che *“Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati ...”*);

che nella fattispecie, tuttavia, il Comune di Milano si è limitato ad indicare alla società ricorrente quali atti fossero ostensibili e quali, in adesione all'opposizione presentata, non venissero divulgati, senza illustrare le ragioni di tale conclusione, poi argomentata dall'Amministrazione in sede di memoria difensiva, e però in violazione del consolidato principio per cui la motivazione del provvedimento non può essere validamente integrata in giudizio, a maggior ragione nel caso in cui l'integrazione giudiziale sia fondata su scritti difensivi, in quanto non promananti dall'organo della competente amministrazione, e riguardi un'attività connotata da discrezionalità (v., *ex multis*, TAR Lazio, Sez. III, 5 novembre 2019 n. 12667);

che, insomma, si trattava di pronunciarsi sull'addotta sussistenza di interessi privati ostativi ex art. 5-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 (riconducibili alla ipotesi: *c*) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), e sulle invocate esigenze legate alla sicurezza degli impianti e delle reti ed alla continuità del servizio,

per il rischio di atti di vandalismo, quindi per la possibile rilevanza della conoscenza di quei dati in termini di sicurezza pubblica (l'art. 5-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 assegna carattere ostativo al “... *pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) ...*”);

che neppure v'è traccia di un'istruttoria compiuta in tal senso dall'Amministrazione comunale, la quale ha distinto le due categorie di atti (solo per una di esse vietando la divulgazione) senza dar modo di comprendere quali elementi di valutazione siano stati acquisiti e in che modo gli stessi abbiano inciso sulla scelta operata, e se quindi ad una effettiva composizione degli interessi, e secondo quale *iter* logico, si sia provveduto;

che, assorbite le restanti censure – relative ad aspetti che, direttamente o indirettamente, attengono alle modalità di esercizio dell'attività discrezionale dell'ente –, il ricorso va quindi accolto nei termini indicati, con annullamento *in parte qua* della nota comunale prot. n. 234318/2020 del 30 giugno 2020 e conseguente obbligo dell'Amministrazione di riprovedere sull'«opposizione» entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, essendo peraltro noto che eventuali specifiche ragioni di riservatezza della società ricorrente, ritenute meritevoli di protezione, possono essere salvaguardate anche con la tecnica del parziale oscuramento dei dati;

che la peculiarità della controversia induce alla compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla *in parte qua* la nota comunale prot. n. 234318/2020 del 30 giugno 2020, salve le successive determinazioni dell'Amministrazione comunale, tenuta a riprovedere sull'«opposizione».

Compensa le spese di lite, ma con rifusione del contributo unificato a carico del Comune di Milano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Laura Patelli, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Italo Caso**

IL SEGRETARIO